Tribunale di Alessandria, Sezione Penale, Sentenza n. 1315 del 07/09/2021

Giudice Monocratico: CASTAGNA LISA P.M. (Conf.)

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – FALSITÀ PERSONALE – FALSA ATTESTAZIONE

O DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ

PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI – Ritrattazione – Applicabilità – Questione di legittimità

costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.

Le differenze di disciplina in punto di applicazione della ritrattazione, esistenti tra le fattispecie di

false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale di cui agli artt. 495 e 496 c.p. e quelle rese – invece –

nel corso di un procedimento penale al PM, al difensore e all'autorità giudiziaria, di cui agli artt. 371-

bis, 371-ter e 372 c.p., non integrano un'illegittima disparità di trattamento ex art. 3 Cost., poiché

dipendono sia dalla funzione che dette dichiarazioni rivestono all'interno del procedimento che dal

momento in cui sono rese, rispondendo nel primo caso al primario interesse della PG di raccogliere

informazioni veritiere sì da dare avvio alle indagini in modo genuino e puntuale ed evitando con ciò

che l'atto genetico del procedimento penale sia viziato da dichiarazioni reticenti o menzognere (in

applicazione dell'enunciato principio, il Tribunale ha dichiarato la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 496 c.p., sollevata dalla difesa dell'imputato per

violazione dell'art. 3 Cost.).

Riferimenti normativi: art. 376 c.p., artt. 495 e 496 c.p.

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA – CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI

SICUREZZA – CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA

TRANQUILLITÀ PUBBLICA – RIFIUTO D'INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ

PERSONALE – Perfezionamento del reato con la semplice condotta omissiva – Ratio della norma

incriminatrice.

Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire indicazioni sulla propria

identità al pubblico ufficiale, senza la necessità che le stesse vengano fornite correttamente in un

secondo momento, poiché lo scopo della norma consiste nell'evitare che sia intralciata l'attività della

P.A. di identificazione della persona le cui generalità siano richieste dal pubblico ufficiale

nell'esercizio delle sue funzioni.

Riferimenti normativi: art. 651 c.p.

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE

FRODE – RICETTAZIONE – Cose che conservano segni esteriori di un legittimo possesso altrui –

Assegni, carte di credito o carte PostePay.

Lo smarrimento di cose, come assegni, carte di credito o carte PostePay, che conservano chiari e

intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, non implica il venir meno della relazione

materiale tra le stesse e il loro titolare, con la conseguenza che chi se ne impossessa, senza provvedere

alla restituzione, commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il

trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di cui all'art. 648 c.p. da parte dei successivi

possessori.

Riferimenti normativi: art. 648 c.p.